



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5 Del Reg.	Oggetto: NOTA DELLA CORTE DEI CONTI -SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA SICILIA N. 422/2013/PRSP-PRESA ATTO E DETERMINAZIONI.
Data 28.02.2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno **28** del mese di **febbraio** alle ore **18,30** e segg. nella sala delle adunanze consiliari, del comune suddetto, in sessione non urgente di prosecuzione.

Alla convocazione in sessione non urgente che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERE	PRESENZA
1	LIUZZO VITTORIA	PRESENTE
2	CARROCETTO CIRO	PRESENTE
3	BOSCO BETTINO	PRESENTE
4	CARDALI FORTUNATA	PRESENTE
5	CARRINI ANTONELLA	PRESENTE
6	FOTI BENEDETTO	PRESENTE
7	VIENI ROSALIA	PRESENTE
8	RUBINO BENEDETTO	PRESENTE
9	ZIINO FILADELFIO	PRESENTE
10	SCIANO' ANTONINO	PRESENTE
11	MANCUSO MARIAROSA	PRESENTE
12	SAVIO ANTONIO	PRESENTE
13	REGALBUTO PINA	PRESENTE
14	REALE BENEDETTO	PRESENTE
15	CARROCETTO FELICIA	PRESENTE

Consiglieri:	Assegnati: 15 In carica : 15	Assenti : = Presenti: 15
--------------	---------------------------------	-----------------------------

Presiede il Sig. Liuzzo Vittoria, in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Stancampiano dott.ssa Carmela.

La seduta è pubblica. Nomina scrutatori i Signori :

Seduta di prosecuzione.

L'Assessore al Bilancio Dott.ssa Ghitti dà lettura della proposta ad oggetto "Delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia n. 422/2013/PRSP - Presa atto e determinazioni".

Il Presidente del Consiglio dà lettura dei pareri tecnico e contabili, entrambi favorevoli, apposti sulla proposta, nonché del verbale redatto dalla IV Commissione consiliare, presieduta dal Consigliere Bosco, tenutasi in data 25 febbraio 2014;

Il Consigliere Scianò, nel chiedere al **Presidente del Consiglio** quando sia pervenuta la nota sopra richiamata ed oggetto del presente deliberato, evidenzia che la stessa è pervenuta, a mezzo posta certificata, in data 24 dicembre 2013 e non il 27 dicembre, come asserito, allorquando è stata solo protocollata, quindi la convocazione del Consiglio Comunale è avvenuta oltre il termine dei 60 giorni previsti dalla legge;

Il Consigliere Savio si associa all'osservazione fatta dal Consigliere Scianò e ribadisce che la convocazione del Consiglio Comunale, per l'esame della proposta de qua è avvenuta oltre la scadenza dei 60 giorni;

L'Assessore Ghitti afferma che questa Amministrazione ha ereditato una grave situazione debitoria e, con grande senso di responsabilità, già in sei mesi, si è assunta l'onere di riconoscere un gran numero di debiti fuori bilancio e, pertanto, ritiene irrilevanti le censure sollevate dai consiglieri Savio e Scianò, in merito alla tempistica sulla convocazione del Consiglio Comunale, peraltro, sembra non trattarsi di scadenze perentorie, ma opportune; prosegue che, la necessità di ridurre le aree, al fine di ottenere una riduzione della spesa sul personale, era già stata consigliata ed imposta dalla Corte dei Conti, nonché dalla normativa finanziaria, in virtù del principio di economicità e riduzione della spesa pubblica. Anche il Consiglio Comunale, qualche anno fa, aveva dato direttive in merito alla riduzione a tre delle aree di questo Ente, provvedimento trasmesso già allora al summenzionato Organo Contabile di Controllo;

Il Consigliere Bosco invita tutti i presenti, lui in primis, "a fare un bagno di umiltà", riconoscendo la necessità di rispettare l'obbligo, ribadito dal Consigliere Scianò, di attenersi alle scadenze imposte dalla legge e così per tutti gli atti futuri;

Il Presidente del Consiglio dichiara che il verbale relativo alla riunione del 4 febbraio 2014 della IV Commissione, afferente l'esame della nota di che trattasi, è, a suo avviso, privo di contenuti e poco costruttivo, ciò ha causato un allungamento dei tempi per la convocazione del Consiglio Comunale, perché, previa indicazioni della Commissione competente, si sarebbe dovuto far fronte ai rilievi della Corte dei Conti, assumere obblighi e dare indirizzi. Comunque trattasi di termine ordinatorio e non perentorio;

Il consigliere Mancuso ribadisce come tutti, maggioranza e minoranza, debbano attenersi al sacrosanto principio della responsabilità amministrativa;

Il consigliere Reale spiega i motivi dell'abbandono dell'aula nella seduta consiliare di inizio del giorno precedente da parte del suo Gruppo, adducendo, scherzosamente che, era giovedì grasso ed erano intenzionati a celebrarlo e, cosa opportuna sarebbe stata, esonerare i dipendenti dall'effettuare il pomeriggio lavorativo dello stesso giovedì;

Il Consigliere Savio, nella qualità di assessore della precedente Amministrazione Comunale, rammenta all'Assessore Ghitti che, altrettante responsabilità furono assunte dalla passata amministrazione;

Il Presidente del Consiglio invita il Gruppo di Maggioranza a voler comunicare il nominativo del Capogruppo e del Vice Capogruppo per le future convocazioni consiliari;

Il Consigliere Vieni manifesta il proprio stupore in merito alla contraddizione tra la precisazione, da parte di alcuni consiglieri, sulla mancata concessione di astensione dal rientro pomeridiano ai dipendenti comunali per il "giovedì grasso", e la più seria problematica sollevata in ordine alle responsabilità relative alla scadenza dei termini per la convocazione del Consiglio. Precisa che, quando si parla di Amministrazioni precedenti ci si riferisce ad atti riferiti al passato e non a persone. Si chiede perché, in sede di Commissione, non si sia disquisito in ordine alla data di convocazione del Consiglio in modo da potersi confrontare;

Il Consigliere Savio ribatte precisando che, in questa Sede, non si è mai parlato di responsabilità in capo all'attuale o alla precedente e che, di contra, è questa amministrazione a parlare di responsabilità in capo alla precedente;

Il Presidente del Consiglio, poiché nessun altro chiede di intervenire, pone ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 15 consiglieri su 15 in carica

N. 9 voti Favorevoli

N. 6 Astenuti (Reale, Savio, Mancuso, Regalbuto, Carrocetto Felicia, Scianò)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione ad oggetto: "Delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia n. 422/2013/PRSP – Presa atto e determinazioni".

-Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

-Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole

Uditi gli interventi come sopra riportati

Visto l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia come integrato con L.R n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

In armonia con l'esito della votazione di cui sopra;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si intende integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Liuzzo Vittoria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmela Stancampiano

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott. Mancuso Mariarosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanerci per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, un applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi :
 - dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;
 - Art. 16 L.R. n. 44/1991

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza Municipale li _____

Il Segretario Comunale



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia n. 422/2013/PRSP – Presa atto e determinazioni.
----------------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 28.02.2014

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso:

che, con deliberazione n. 422/2013/PRSP del 27 novembre 2013, allegata alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia, in sede di verifica del rendiconto dell'esercizio 2011 e del bilancio di previsione 2012 ha rilevato le criticità, nella stessa ampiamente e particolarmente descritte, segnalandole a questo Ente per la necessaria ed opportuna rimozione, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio negli esercizi futuri;

che, nella stessa summenzionata deliberazione si rilevano i chiarimenti e le dichiarazioni del rappresentante di questo ente atti a superare alcune delle criticità rilevate;

Considerato che, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha disposto la comunicazione della suddetta determinazione al Presidente del Consiglio Comunale, oltre che al Sindaco e al Revisore dei Conti.

Ritenuto prendere atto della deliberazione di cui all'oggetto ed assumere, conseguentemente, nel merito le opportune determinazioni ed indirizzare ad impostazioni contabili, atte a rimuovere le criticità riscontrate dall'Organo di Controllo;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) Di prendere atto della deliberazione n. 422/2013/PRSP del 27 novembre 2013, allegata alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia.
- 2) Di dare atto che, per quanto riguarda:

DEBITI FUORI BILANCIO:

- a) Nell'anno 2011 sono stati riconosciuti debiti per un ammontare di euro 684.858,02 e di euro 721.529,39, giusta deliberazione n. 79 del 30.11.2011;
- b) Nell'anno 2013 sono stati pignorati presso la Cassa Comunale euro 1.249.417,87, per effetto di pignoramenti a seguito di sentenze esecutive e per i quali si è provveduto a prenderne atto con deliberazioni consiliari dal n. 50 al n. 58 del 30.12.2013;
- c) Nell'anno 2014, relativamente al debito di cui al procedimento Mancuso/Comune, a seguito di mancata procedura espropriativa e di sentenza passata in giudicato, è stato richiesto al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, con nota prot. n. 1230 dell'11.02.2014, di provvedere alla richiesta di spazi finanziari per l'importo di euro 1.280.492,79, sussistendo i requisiti di legge al 31.12.2012, e di prevedere nel bilancio 2014 la relativa spesa e, a copertura della stessa, effettuare la richiesta di anticipazione di cassa ai sensi del D.L. 35/2013, nota alla quale il Ragioniere ha dato piena esecuzione;

SPESA PER IL PERSONALE: a decorrere dal corrente esercizio, si presenterà notevolmente diminuita, per effetto della riduzione delle aree nell'organigramma dell'ente, così come determinato con deliberazione di Giunta Municipale n. 3 del 14.01.2014, con conseguente diminuzione delle posizioni organizzative (ridotte da cinque a tre), giusta determinazione sindacale n. 3 dell'11.02.2014, nonché per la riduzione del pagamento della retribuzione annua al Segretario Comunale, per l'utilizzazione del quale si è determinato di convenzionarsi con altri tre Comuni, come da deliberazione consiliare n. 42 del 12.12.2013.

Dall'1.07.2014 un dipendente di Cat. C. – Posizione economica C.5 - sarà collocato in pensione, giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 194 del 7.11.2013.

Nel corso del biennio finanziario 2014/2015 due unità di personale (una Cat. A (posizione economica A.5) ed una Cat D (posizione economica D.6) saranno collocate in quiescenza.

Il finanziamento regionale del 90% della spesa relativa alla retribuzione del personale a tempo determinato di cui alle LL.RR. 85/95 e 16/2006, come da l.r. 24/2010 e circolare assessoriale n. 1 del 6.05.2011 sarà detratto dal computo relativo alle spese per il personale, facendo sì che nel corrente esercizio od, almeno, nel pluriennale il volume complessivo possa rientrare nel famoso limite del 40% delle entrate correnti.

SOMME DERIVANTI DALL'EVASIONE TRIBUTARIA: si sta provvedendo al recupero di somme relative ad evasione verificatasi negli esercizi finanziari pregressi, evitandone la prescrizione.

Nuovi incassi si verificheranno per l'applicazione di sanzioni pecuniarie per violazione del Codice della strada.

3) Di adottare, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio negli esercizi futuri, oltre ai sopradescritti provvedimenti, sulla base dei suggerimenti e delle raccomandazioni indicati nella prefata deliberazione del summenzionato Organo di Controllo, tutte le misure necessarie possibili, al fine di rimuovere le criticità riscontrate, mediante indirizzo di impostazioni contabili relative a:

- predisposizione degli atti propedeutici all'approvazione da parte del Civico Consesso del Conto Consuntivo e del Bilancio di Previsione nei tempi utili, affinché gli stessi atti contabili vengano approvati secondo le scadenze di legge,
- Esatta impostazione dei servizi per conto di terzi
- Adozione determine giustificative del mantenimento dei RR.AA. e PP., a seguito di una corretta verifica di esigibilità e riscuotibilità degli stessi.

Per quanto riguarda le spese riconducibili al capitolo "altre per servizi conto terzi", le stesse saranno ordinate secondo la partizione contenuta all'articolo 160 del Regolamento di esecuzione dell'art. 168 del TUEL, con particolare riguardo alle spese poste, al contempo, come debito e credito, come richiesto dall'articolo 118 del TUEL, allorquando con le stesse si realizzi un interesse proprio dell'Ente, nella fattispecie finanziamenti provenienti da altri soggetti pubblici e privati, finalizzati ad interventi a favore della comunità amministrativa dell'Ente stesso. Ciò al fine di evitare che l'errata contabilizzazione dei servizi conto terzi possa alterare le risultanze del bilancio, con riferimento ai parametri di calcolo di diversi limiti di spesa (in materia di personale, di ricorso all'indebitamento, di anticipazione di cassa ed in materia di rispetto del patto di stabilità, ove ricorra l'obbligo).


4) Di disporre, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario, la trasmissione della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia, presso la Corte dei Conti, per quanto di competenza.

5) Di trasmettere copia della presente ai Responsabili delle Aree di questo Ente, in quanto la stessa costituisce atto di indirizzo cui occorre uniformarsi.

San Fratello, li 19.02.2014

Salerno

IL PROPONENTE



SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

San Fratello, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

favorevole

Data 19.02.2014

Il Responsabile

Salerno

Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

favorevole


Data 20.02.14

Il Responsabile

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Rag. RUBUANO Antonino)

Cartella attuale: Posta In Arrivo



Scollegarsi

Componi

Indirizzi

Cartelle

Opzioni

Ricerca

Aiuto

[Lista messaggi](#)
[Cancella](#)
[Precedente](#)
[Successivo](#)
[Inoltra](#)
[Inoltra come Allegato](#)
[Rispondi](#)
[Rispondi a tutti](#)

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: SAN FRATELLO - Invio DELIBERAZIONE 422/2013/PRSP - ADUNANZA 27 NOVEMBRE 2013

Da: "Per conto di: sicilia.controllo@cor-teconticert.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: Mar, 24 Dicembre 2013 1:02 pm

A: "SAN FRATELLO comune" <sanfratello@pec.intradata.it>

Priorità: Normale

Messaggio S/MIME firmato

Verifica: Successo

[Certificato Gestore](#) | [Catena certificati](#) | [Dettaglio Gestore](#)

Signer: <posta-certificata@pec.aruba.it>

Note: Il messaggio è **correttamente firmato** ed il mittente risulta **certificato**

Opzioni: [Visualizza l'intestazione completa](#) | [Guarda la versione stampabile](#)

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 24/12/2013 alle ore 13:02:29 (+0100) il messaggio con Oggetto "SAN FRATELLO - Invio DELIBERAZIONE 422/2013/PRSP - ADUNANZA 27 NOVEMBRE 2

stato inviato dal mittente " sicilia.controllo@cor-teconticert.it " e indirizzato a:

sanfratello@pec.intradata.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec275.20131224130229.19419.03.1.16@pec.aruba.it

[Scarica come file](#)

Allegati:

daticert.xml	1.1 k	[application/xml]	download
SAN FRATELLO - Invio DELIBERAZIONE 422/2013/PRSP - ADUNANZA 27 NOVEMBRE 2013	2 M	[message/rfc822]	sicilia.controllo download Visualizza
smime.p7s	3.3 k	[application/x-pkcs7-signature]	download

Inglese in Italiano

▼ Babelfish:

Traduci

Cartella attuale: Posta In Arrivo

Scollegarsi

- Componi
- Indirizzi
- Cartelle
- Opzioni
- Ricerca
- Aiuto

[Lista messaggi](#)
[Visualizza il Messaggio](#)
[Precedente](#)
[Su](#)
[Successivo](#)
[Inoltra](#)
[Inoltra come Allegato](#)
[Rispondi](#)
[Rispondi a](#)

Oggetto: SAN FRATELLO - Invio DELIBERAZIONE 422/2013/PRSP - ADUNANZA 27 NOVEMBRE 2013
Da: "sicilia.controllo" <sicilia.controllo@corcontecert.it>
Data: Mar, 24 Dicembre 2013 1:02 pm
A: "SAN FRATELLO comune" <sanfratello@pec.intradata.it>
Priorità: Normale
Opzioni: [Visualizza l'intestazione completa](#) | [Guarda la versione stampabile](#)

CORTE DEI CONTI
 SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
 IL DIRIGENTE

- Al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente del comune di SAN FRATELLO (ME)
- Al Sig. Sindaco del Comune SAN FRATELLO (ME)
- All'Organo di Revisione del Comune SAN FRATELLO (ME)

Si trasmette copia della deliberazione adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e relativa lettera di trasmissione da inoltrare, entrambe, ai destinatari indicati in indirizzo.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:


 sicilia.controllo@corcontecert.it

F.to IL DIRIGENTE Maria Di Francesco

[Scarica come file](#)

Allegati:			
untitled-[1.3.1.2]	7.8 k	[text/html]	download Visualizza
Deliberazione 422 SAN FRATELLO.pdf	1.9 M	[application/pdf]	download
LETTERA Deliberazione 422 SAN FRATELLO.pdf	101 k	[application/pdf]	download

Inglese in Italiano
 ▼ Babelfish: Traduci

 Scollegarsi Componi Indirizzi Cartelle Opzioni Ricerca Aiuto

Visualizzazione di un allegato di testo - Visualizza il messaggio

[Scarica come file](#)

CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
IL DIRIGENTE

- Al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente del comune di SAN FRATELLO (ME)
- Al Sig. Sindaco del Comune SAN FRATELLO (ME)
- All'Organo di Revisione del Comune SAN FRATELLO (ME)

Si trasmette copia della deliberazione adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e relativa lettera di trasmissione da inoltrare, entrambe, ai destinatari indicati in indirizzo.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

F.to IL DIRIGENTE Maria Di Francesco

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione del controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 27 novembre 2013, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Stefano Siragusa	- Consigliere
Paolo Bertozzi	- Referendario - Relatore

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;


visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, in particolare, l'art. 1, comma 610, della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale espressamente dispone che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

viste le "Linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011", approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 204/2012/INPR del 30 luglio 2012 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-




finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011";
vista la nota del Presidente della Sezione del controllo per la Regione Siciliana del 21 agosto 2012, con la quale è stata inoltrata al Sindaco del Comune di **San Fratello** (ME) e al Revisore dei conti la suindicata deliberazione n. 204/2012/INPR, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'Organo di revisione;
esaminata la relazione dell'Organo di revisione contabile del Comune di San Fratello pervenuta a questa Sezione regionale e le risultanze dell'attività istruttoria;
vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 510/2013/CONTR del 19 novembre 2013 con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 27 novembre 2013 per gli adempimenti di cui all'art. 148 bis del TUEL;
esaminata la memoria dell'ente depositata in data 22 novembre 2013;
udito il relatore Referendario dott. Paolo Bertozzi;
udito, in rappresentanza dell'amministrazione, il rag. Antonino Rubuano, Responsabile dell'ufficio finanziario del comune.

* * *

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.
Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.



Da ultimo, l'art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.


Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

* * *

L'organo di revisione del Comune di San Fratello ha trasmesso, in data 28 dicembre 2012, la relazione sul rendiconto 2011. Dalla suddetta relazione è emerso:

1. la mancata adozione di misure correttive conseguenti alla pronuncia emessa dalla Sezione sul bilancio di previsione 2011 (n.79/2012/PRSP);
2. il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2011, intervenuta in data 21/06/2012, oltre il limite consentito dall'art. 227, comma 2, del TUEL;
3. il disavanzo di gestione per l'esercizio 2011, con uno squilibrio della parte corrente del bilancio, situazione già verificatasi nell'esercizio 2009. In particolare si registra: a) una discrasia in merito alla quota di avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (nella tabella di cui al punto 1.2 è indicata una somma pari a euro 100.000,00 mentre nella tabella di cui al punto 1.4.4 risulta pari a euro euro 391.710,00); b) un disallineamento tra entrate e spese aventi carattere non ripetitivo;



4. la destinazione percentuale dei contributi per permesso di costruire in misura superiore al limite previsto dalla legge;
5. l'assenza di notizie circa l'attività di recupero dell' evasione tributaria dovuta alla mancata compilazione della tabella di cui al punto 1.6.4 del questionario Siquel;
6. la presenza di un elevato ammontare di residui attivi dei titoli I e III delle entrate provenienti dalla gestione di competenza, in misura superiore al 42% delle entrate relative ai medesimi titoli, esclusi i valori dell'addizionale Irpef (parametro di deficitarietà strutturale n. 2);
7. il mantenimento nel conto del bilancio di un rilevante ammontare di residui attivi del titolo III risalenti ad esercizi finanziari anteriori al 2007;
8. la presenza di un elevato ammontare di residui passivi relativi al titolo I delle spese, superiore al 40% degli impegni di competenza (parametro di deficitarietà strutturale n. 4);
9. la presenza di consistenti debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio che nella relazione sul rendiconto 2011 risultano pari a euro 684.858;
10. nella nota dell'Assessorato Autonomie locali e funzione pubblica - Dipartimento Autonomie locali - Servizio 3 prot. n. 367 del 08/01/2013 avente oggetto l'intervento ispettivo sul comune di San Fratello, viene riscontrato che con delibera n. 79 del 30/11/2011 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 721.529.39, imputati, rispettivamente, per poco più di euro 400.000 all'esercizio 2011 e la rimanente somma nel bilancio pluriennale 2012. Nella stessa nota vengono inoltre quantificati debiti in una cifra complessivamente superiore a 5 milioni di euro, pertanto non è dato conoscere la quota degli stessi per i quali si è in attesa di riconoscimento;
11. in merito ai servizi per conto di terzi, sul presupposto della mancata ricezione dell'allegato "nota del Revisore", l'impossibilità di verificare l' esatta imputazione all'interno della voce "altre per servizi conto terzi" delle tipologie di spesa alla stregua del principio di tassatività richiamato dal principio contabile n. 2 punto 25. Dall'esame della tabella di cui al punto 1.11 del questionario risultano spese pagate per euro 1.028.375,34;
12. la mancanza di dati dai quali poter comprovare l'avvenuto rispetto del disposto di cui all'art. 6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010 con riferimento alle tipologie di spese ivi indicate;
13. in merito alle spese per il personale, che presentano un volume complessivo superiore al 40% delle entrate correnti, il mancato rispetto dei limiti previsti all'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, con un'incidenza della suddetta spesa rispetto alla spesa corrente pari al 59% e la previsione di rinnovi di contratti a tempo determinato (parametro di deficitarietà strutturale n. 6);



Le criticità di cui ai punti 1) 7) 9) 11) e 13) sono state, peraltro, oggetto di specifica pronuncia in sede di esame sul rendiconto 2010 (delibera n. 344/2012/ PRSP). Le stesse criticità ad eccezione di quella di cui al punto 11 risultano oggetto di specifica pronuncia in sede di esame sul rendiconto 2009 (delibera n. 326/2011/ PRSP). La criticità di cui al punto 4) è stata, peraltro, oggetto di specifica pronuncia in sede di esame sul bilancio di previsione 2011 (delibera n. 79/2012/ PRSP).


Lo stesso Organo di Revisione ha trasmesso, in data 29 dicembre 2012, la relazione sul bilancio di previsione 2012. Dalla suddetta relazione è emerso:

1. una notevole variazione in aumento delle entrate del titolo II (+ 25,59%) e delle spese del titolo I (+32,62%) previste per l'esercizio 2012 rispetto ai dati rilevati al consuntivo 2011;
2. una differenza della parte corrente del bilancio in netto peggioramento rispetto a quanto registrato nel consuntivo 2011 (+ 450,49%);
3. destinazione percentuale dei contributi per permesso di costruire in misura superiore al limite previsto dalla legge;
4. la mancata osservanza, in sede previsionale, degli obiettivi del Patto di stabilità interno di cui all'art. 31, comma 4, della legge n. 183/2011;
5. il mancato rispetto, in sede previsionale, dei limiti di spesa per il personale previsti all'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, con un'incidenza della suddetta spesa rispetto alla spesa corrente pari al 45,86%;
6. la mancanza di notizie circa: 1) il recupero dell'evasione tributaria; 2) l'avvenuto rispetto in sede previsionale del disposto di cui all'art. 6 commi da 7 a 10 e da 12 a 14 del D.L. N. 78/2010.

Le criticità di cui ai punti 1) 3) e 5) sono state, peraltro, oggetto di specifica pronuncia in sede di esame sul bilancio di previsione 2011 (delibera n. 79/2012/ PRSP) ed in particolare quella di cui al punto 5) viene riscontrata anche nella precedente delibera sul bilancio di previsione 2010 (delibera n. 281/2010/ PRSP).

Nella memoria depositata ed in adunanza l'ente ha rappresentato che:
con riferimento al rendiconto 2011

- non è dato conoscere i motivi per cui il Consiglio comunale, per l'approvazione del rendiconto 2011, si è riunito nella seduta del 21.6.2012, oltre il termine legale del 30.4.2012;
- al disavanzo di gestione dell'esercizio 2011, di euro 39.637,65, si è provveduto mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione proveniente dal precedente esercizio finanziario per euro 100.000, mentre la somma indicata nella tabella di cui al punto 1.4.4 si riferisce all'intero ammontare dell'avanzo non vincolato;



- si prende atto della destinazione dei contributi per permesso di costruire oltre il limite previsto dalla legge, assicurando l'adeguamento a partire dal bilancio di previsione del 2013;
- si allegano le relazioni del professionista incaricato del recupero dell'evasione tributaria;
- la nuova amministrazione comunale, presa conoscenza della situazione riguardante la gestione dei residui, sta impegnando tutte le risorse umane e strumentali per tentare di recuperare le entrate patrimoniali che corrono il rischio di prescrizione;
- in ordine ai residui passivi risulta avviata la verifica di ogni singolo impegno al fine di giustificare il mantenimento nel conto del bilancio;
- i debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio per euro 648.858,02 hanno trovato adeguata copertura finanziaria mentre è stata inoltrata formale richiesta all'Assessorato regionale alle Autonomie locali per conoscere la quantificazione di debiti rilevati nel corso dell'ispezione;
- si allega l'attestazione del responsabile della Ragioneria sull'esatta imputazione della varie tipologie di spesa ai servizi per conto terzi;
- l'ente si propone di verificare l'esistenza di eventuali delibere adottate per il rispetto del D.L.78/2010;
- Il rapporto percentuale della spesa del personale tiene conto del personale a tempo determinato già autorizzato dalla Regione;

con riferimento al bilancio di previsione 2012

- l'aumento delle previsioni di entrata e di spesa non ha comportato di fatto squilibri effettivi di bilancio;
- il peggioramento della differenza di parte corrente è imputabile anche all'iscrizione dei debiti fuori bilancio finanziati con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione;
- gli obiettivi del patto di stabilità di cui all'art. 31, comma 4, della legge 183/2011 sono applicabili al comune a decorrere dal 2013;
- l'alta incidenza percentuale della spesa del personale sulle spese correnti risente del personale a tempo determinato a suo tempo autorizzato dalla Regione.

* * *

La Sezione, prendendo atto di quanto dichiarato, ritiene di dover confermare la sussistenza delle criticità indicate sulla base e nei limiti delle seguenti considerazioni.

A. Rendiconto della gestione dell'esercizio 2011.

1. Si deve rilevare, in via preliminare, che non risulta pervenuta a questa Sezione, alcuna formale deliberazione del Consiglio comunale sull'adozione delle misure correttive richieste a seguito della specifica pronuncia sul bilancio di previsione dell'esercizio 2011 (deliberazione n. 79/2012/ PRSP).



Si precisa, al riguardo, che l'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità accertate nelle pronunce emanate dalle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci e sui rendiconti degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un preciso adempimento imposto dalla legge a carico degli stessi enti al fine di ricondurre la gestione finanziaria a parametri di legittimità e regolarità contabile.

2. La Sezione deve quindi rilevare negativamente la tardiva approvazione del rendiconto della gestione, intervenuta in data 21 giugno 2012, oltre la scadenza del 30 aprile stabilita per legge.


Si evidenzia al riguardo che il predetto termine è stato stabilito dalla legge in considerazione della rilevanza che l'approvazione del rendiconto riveste nell'intero "ciclo di bilancio" dell'ente locale.

Il rendiconto, infatti, oltre a costituire il documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa, costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria.

Si ricorda inoltre che la mancata approvazione del rendiconto comporta una serie di preclusioni e conseguenze pregiudizievoli per la gestione finanziaria quali: l'impossibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione per le finalità di cui all'art. 187 del TUEL; l'impossibilità di ricorrere all'indebitamento secondo quanto disposto dall'art. 203, comma 1, lett. a) del TUEL con riferimento all'approvazione del rendiconto del penultimo anno precedente; la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno di riferimento ai sensi dell'art. 161 del TUEL; la condizione di ente locale strutturalmente deficitario, assoggettato ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi (principio contabile n. 3.18).

Si deve peraltro rimarcare che l'importanza della tempestività nell'adozione di tale documento di bilancio è stata recentemente ribadita dall'art. 3, comma 1, lettera l) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 che, con l'introduzione del comma 2 bis nel corpo dell'art. 227 del TUEL, ha esteso alla mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge la procedura di cui all'art. 141 del TUEL comportante la nomina del Commissario ad acta e lo scioglimento del Consiglio comunale.

La predetta disposizione deve ritenersi immediatamente applicabile anche nella Regione Siciliana, se pur con le modalità operative previste dall'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e dall'art. 58, comma 1, della legge regionale 26/1993 che ne estende l'applicazione alle "situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale nel settore" (Cfr. Circolare Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica n. 16 del 2 ottobre 2013).



In ragione di quanto sopra si invita l'amministrazione a porre in essere, per il futuro, tutte le attività propedeutiche e strumentali al rendiconto in tempi tali da consentirne l'approvazione da parte del Consiglio comunale entro i termini di legge.

3. La gestione di competenza dell'esercizio, secondo i dati riportati nella relazione dell'Organo di revisione, presenta un risultato negativo per euro -39.637,65.

Tale risultato è imputabile principalmente ad un disavanzo di parte corrente (-54.946,56) cui l'ente ha fatto fronte mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e con entrate di natura straordinaria quali quelle derivanti dai contributi per permessi di costruire.

Si fa presente che il disavanzo di parte corrente, specie se reiterato nel tempo, costituisce una irregolarità nella gestione finanziaria dell'ente suscettibile, ove non opportunamente rimossa, di incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari.

L'art. 162, comma 6, del TUEL prevede espressamente che, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione che nella successiva gestione, venga garantito l'equilibrio di parte corrente inteso quale saldo positivo o pareggio, dato dalla differenza tra la somma dei primi tre titoli delle entrate e la somma delle spese correnti con quelle necessarie per il rimborso delle quote capitali dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

Un saldo negativo evidenzia, viceversa, che l'ente impiega per l'ordinario funzionamento risorse maggiori di quelle ordinariamente accertate per detta finalità e che dunque è costretto, per finanziarie, a ricorrere a entrate in conto capitale, entrate straordinarie oppure all'avanzo di amministrazione.

Tale circostanza, oltre a determinare un'immediata contrazione della spesa per gli investimenti, comporta che, qualora sia mantenuto il medesimo livello di spesa, si producano, per effetto del progressivo consumo delle risorse impiegate, disavanzi di gestione e di amministrazione con la conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell'ente.

Deve quindi costituire per l'ente un'indifferibile priorità quella di ristabilire gli equilibri della gestione corrente anche in considerazione della progressiva contrazione dell'avanzo di amministrazione.

Si chiede quindi al Comune, prendendo atto delle precisazioni fornite sul punto, di procedere alla corretta compilazione del quadro di cui al punto 1.4.4. del questionario Siquel che richiede l'indicazione dell'avanzo effettivamente utilizzato nell'esercizio.

4. Si riscontra inoltre l'utilizzo di entrate derivanti da permessi di costruire per il finanziamento della spesa corrente oltre il limite stabilito dalla legge.

Si precisa al riguardo che i contributi per il rilascio di permessi di costruire costituiscono un'entrata in conto capitale la cui destinazione ai fini del mantenimento dell'equilibrio di parte corrente è disposta in via eccezionale dalla legge nei limiti di una quota non superiore al



50% (oltre ad un'ulteriore quota del 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale).

5. Particolare rilevanza ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio dell'ente deve riconoscersi, di contro, alla pronta riscossione delle entrate di pertinenza comunale e, in particolare, al recupero dell'evasione tributaria.

Preso atto dei dati comunicati nella memoria depositata si invita comunque l'amministrazione a procedere alla compilazione del quadro di cui al punto 1.6.4 del questionario Siquel onde consentire di valutare il risultato delle riscossioni effettuate rispetto alle corrispondenti previsioni.

6. Dai dati contenuti nel rendiconto, come riportati nella relazione dell'organo di revisione, emergono rilevanti criticità nella gestione dei residui.

Si deve rilevare innanzitutto che l'ente ha mantenuto nel conto del bilancio, al termine dell'esercizio, residui attivi per euro 2.816.604,59 e residui passivi per euro 3.279.956,62.

I residui attivi di parte corrente dei titoli I e III ammontano complessivamente ad euro 917.209,19 (32% del totale) di cui euro 318.149,14 provenienti dalla gestione dell'esercizio in corso ed euro 599.060,05 mantenuti a conclusione della gestione dei residui.

L'elevata incidenza dei predetti residui rispetto al corrispondente ammontare delle entrate accertate per i medesimi titoli comporta il superamento da parte dell'ente dei parametri di deficitarietà di cui ai numeri 2) e 3) del Decreto Ministeriale 24 settembre 2009, denotando una scarsa capacità di riscossione di entrate proprie e crediti.

7. Di euro 173.849,47 risulta l'ammontare dei residui attivi dei medesimi titoli I e III derivanti da entrate accertate in esercizi anteriori al 2007, pari ad oltre il 19% del totale dei medesimi titoli.

Si ricorda al riguardo che il mantenimento in bilancio di residui attivi, specie se riferibili ad esercizi risalenti nel tempo, deve ritenersi subordinato ad una corretta verifica, oltre che dell'astratta esigibilità, anche della concreta riscuotibilità degli stessi nonché dei motivi della loro mancata riscossione.

I principi contabili e le disposizioni di legge che regolano la formazione del rendiconto impongono infatti che i residui non esigibili o non riscuotibili siano stralciati dal conto del bilancio ed inseriti nel conto del patrimonio per poi essere definitivamente eliminati dalle scritture contabili al compimento del termine di prescrizione.

Residui inesigibili o comunque non riscuotibili mantenuti nel rendiconto incidono necessariamente sull'attendibilità dell'avanzo di amministrazione con possibili conseguenze negative sui futuri equilibri di bilancio.

La Sezione invita pertanto l'amministrazione comunale a procedere alla revisione dei residui attivi secondo le regole ed i principi sopra richiamati.



8. Oltre il limite del 40% fissato dal parametro di deficitarietà n. 4) si attesta l'ammontare dei residui passivi del titolo I rispetto al totale degli impegni della spesa corrente registrati nel corso dell'esercizio, circostanza che costituisce l'evidente sintomo delle difficoltà dell'ente a provvedere al tempestivo pagamento dei propri debiti.

9. Particolarmente critica risulta essere la situazione relativa ai debiti fuori bilancio riconosciuti e ancora da riconoscere alla chiusura dell'esercizio 2011.

L'ente, secondo i dati riportati nella relazione al rendiconto, nel corso dell'esercizio ha provveduto a riconoscere debiti fuori bilancio per euro 684.858,02.

Nella nota dell'Assessorato Autonomie locali e funzione pubblica – Dipartimento Autonomie locali – Servizio 3, prot. n. 367 del 08/01/2013 avente oggetto l'intervento ispettivo sul comune di San Fratello, acquisita dalla Sezione, viene riscontrato che con delibera n. 79 del 30/11/2011 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 721.529.39. Nella stessa nota vengono inoltre quantificati debiti in attesa di riconoscimento per un importo complessivamente superiore a 5 milioni di euro.

Si deve rimarcare che i debiti fuori bilancio costituiscono, come è noto, obbligazioni pecuniarie assunte in violazione delle disposizione di legge e dei principi contabili che regolano l'assunzione degli impegni di spesa degli enti locali.

L'esistenza tali passività che rappresenta l'evidente risultato di un'irregolare ed inadeguata programmazione finanziaria protrattasi nel tempo, comporta, inevitabilmente, che le esigenze di spesa dell'ente risultino di gran lunga superiori rispetto ai finanziamenti stanziati con la conseguente necessità, al fine di ripristinare l'equilibrio di bilancio, di reperire ulteriori mezzi di copertura.

L'art 194 del TUEL riporta l'elenco tassativo delle tipologie di debito riconoscibili, indicando anche le risorse utilizzabili per il loro finanziamento costituite da: entrate correnti o riduzione di spese correnti, l'avanzo di amministrazione disponibile, il piano triennale di riequilibrio, l'alienazione del patrimonio disponibile, ed infine l'indebitamento limitatamente al finanziamento di spese d'investimento.

Quella definita dalla disposizione sopra richiamata rimane, del resto, una procedura di carattere eccezionale giustificata dalla necessità di riportare nel bilancio passività latenti, che tuttavia non esonera l'ente dal compiere una programmazione delle entrate e delle spese nel rispetto dei principi e delle regole contabili che disciplinano la formazione del bilancio.

Deve quindi ritenersi una necessità indifferibile quella di procedere alla pronta individuazione dei mezzi di finanziamento delle predette passività.

Appare dunque imprescindibile che l'ente proceda ad un attento esame di tutte le situazioni suscettibili di provocare esborsi a cominciare dal contenzioso in essere.

10. Al riguardo, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante dell'amministrazione intervenuto in adunanza, secondo il quale la massa debitoria riconducibile al bilancio dell'ente sarebbe decisamente inferiore a quella prospettata nella citata nota

risultanze del bilancio, compromettendone la veridicità e l'attendibilità soprattutto con riferimento ai parametri di calcolo di diversi limiti di spesa che presuppongono la corretta allocazione di tutte le poste contabili (ad es. in materia di spese di personale, di ricorso all'indebitamento, di anticipazione di cassa, o con riferimento rispetto del patto di stabilità per gli enti che vi sono soggetti).

12. Si deve ulteriormente rilevare che la mancata compilazione del quadro al punto 1.12 del questionario Siquel non consente di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 6, commi 7-10 e 12-14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 il quale impone che determinate categorie di spese debbano essere ridotte rispetto a quelle risultanti dal rendiconto del 2009 per le medesime categorie.

Si fa presente che il rispetto dei suddetti limiti di spesa, oltre a ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sugli equilibri di bilancio, costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica al quale gli enti debbono dare concreta attuazione.

13. La Sezione deve rilevare infine che, anche nell'esercizio finanziario 2011, il Comune non ha rispettato il limite di spesa imposto dall'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La spesa di personale riportata nel rendiconto 2011, come emerge dal questionario compilato dall'organo di revisione, risulta, al netto delle componenti escluse dal computo dei limiti di legge, superiore a quella sostenuta nel 2004.

Si precisa al riguardo che, a seguito dell'avvenuta abrogazione dell'art. 8, comma 4, della legge Regionale n. 6 del 2009, nel novero delle voci da prendere in considerazione ai fini del calcolo del limite di spesa in materia devono essere necessariamente incluse anche quelle relative alla stabilizzazione del personale ex LSU a carico della regione.

Si deve ulteriormente rilevare che l'incidenza della stessa rispetto al totale della spesa corrente permane particolarmente elevata, (59%) con il conseguente superamento del relativo parametro di deficitarietà strutturale.

Tale condizione, oltre a comportare il divieto di procedere a nuove assunzioni costituisce indubbiamente un fattore di eccessiva rigidità strutturale del bilancio suscettibile di incidere negativamente sull'efficienza e sull'efficacia della gestione finanziaria, comprimendo di fatto le risorse che il Comune può impiegare per le proprie finalità istituzionali a favore della cittadinanza.

Si invita pertanto l'amministrazione comunale a porre in essere tutte le misure necessarie a riportare la spesa per il personale entro il limite richiesto dalla legge.

B. Bilancio di previsione dell'esercizio 2012.

1. La Sezione prende atto delle precisazioni fornite dall'ente sull'incremento, in sede previsionale, delle entrate del titolo II e delle spese del titolo I, rinviando all'esame del



rendiconto del successivo esercizio finanziario la verifica degli accertamenti e degli impegni effettivamente registrati.

2. Sulla differenza di parte corrente, imputabile anche alla necessità di provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio, si rinvia alle considerazioni ed alle raccomandazioni sopra riportate.

3. Permane, anche in sede previsionale, la destinazione dei contributi per permesso di costruire per finanziare spese correnti in misura superiore al limite previsto dalla legge.

4. Dai dati riportati nel quadro di cui al punto 5 della relazione sul bilancio di previsione 2012 emerge il mancato rispetto, in sede previsionale, degli obiettivi posti dal Patto di Stabilità interno per gli enti locali relativo agli esercizio 2013 e 2014.

Si osserva al riguardo che la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), nel disciplinare, agli articoli 30-32, il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, ne ha esteso l'applicazione, a decorrere dal 2013, agli enti con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2014, alle unioni di comuni formate dagli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.


E' stata, in altri termini, prevista un'estensione dei vincoli del patto di stabilità ad una platea più ampia di enti (cfr. Circolare della Ragioneria generale dello Stato 14 febbraio 2012, n.5).

L'assoggettamento degli enti di minori dimensioni alla disciplina del patto è finalizzata ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di cui agli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione.

Ai sensi del comma 18 dell'articolo 31 della legge 183/2012 il bilancio degli enti tenuti ad osservare la disciplina del patto di stabilità deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. Al fine di verificare l'osservanza di tale obbligo, l'ente è tenuto ad allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del calcolo del patto.

Viceversa, l'approvazione di un bilancio, seppur pluriennale, con previsioni di entrata e di spesa non coerenti con gli obiettivi del patto costituisce un'irregolarità contabile finanziaria cui l'ente è tenuto a porre tempestivamente rimedio.

5. Il superamento del limite di spesa imposto dall'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, emerge anche dai dati contenuti nella relazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2012, quantunque riferito alla spesa sostenuta nell'esercizio 2008 anziché al 2004 a conferma dell'insufficienza delle misure adottate dall'ente per il contenimento della spesa di personale.



6. Si riscontra infine la mancanza di notizie circa il recupero dell'evasione tributaria e l'avvenuto rispetto in sede previsionale del disposto di cui all'art. 6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14, del D.L. N. 78/2010, non risultando compilati i quadri ai punti 1.9 e 1.10 del questionario.

P. Q. M.

accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

ORDINA


che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - per l'adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere le irregolarità riscontrate, oltre che al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di San Fratello.

DISPONE

che l'ente trasmetta a questa Sezione i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della presente deliberazione ai fini della relativa verifica.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 27 novembre 2013

L'ESTENSORE
(Paolo Bertozzi)



IL PRESIDENTE
(Maurizio Graffeo)



DEPOSITATO IN SEGRETERIA
24 DIC. 2013

IL _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris RASURA

